

## TRIBUNALE DI PIACENZA

### Sezione Lavoro

#### Ricorso ex art.414 c.p.c.

con istanza di autorizzazione alla notificazione ex art.151 c.p.c.

#### Per

il **Sig. Gianluca Galanti** (C.F. GLNGLC68P17C816J), nato a Codogno (LO) il 17.09.1968 e residente in Bobbio (PC), Via IV novembre, 7 (C.A.P. 29022), rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Galanti (C.F. GLNCNZ96D67G535D; fax n. 0523/330281; p.e.c. [cinzia.galanti@ordineavvocatipc.it](mailto:cinzia.galanti@ordineavvocatipc.it)), del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale della stessa sito in Piacenza (PC), Via G.B. Scalabrini, 31, giusta procura in calce al presente ricorso da considerarsi parte integrante dello stesso

- RICORRENTE -

#### contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. MI 80185250588), con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/a (C.A.P. 00153), in persona del Ministro *pro tempore*;

**l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (C.F. 80062970373), con sede in Bologna (BO), Via dé Castagnoli, 1 (C.A.P. 40126), in persona del l.r.p.t.;

**l'Ufficio IX - Ambito territoriale sede di Piacenza** (C.F. 80008710347), con sede in Piacenza (PC), Corso G. Garibaldi, 50 (C.A.P. 29121), in persona del l.r.p.t.;

**l'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio** (C.F. 80012310332), con sede in Bobbio (PC), Piazza San Colombano, 5 (C.A.P. 29022), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*,

tutti elettivamente domiciliati, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. 80068910373) con sede in Bologna (BO), Via A. Testoni, 6 (C.A.P. 40123), al domicilio digitale [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it).

- RESISTENTI -

#### nonché eventualmente contro

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto A.T.A. terza fascia, Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Piacenza (Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda: Istituto Omnicomprensivo di Bobbio) -



profili *collaboratore scolastico, assistente amministrativo ed assistente tecnico* (**docc.7A, 8A e 9A**) – ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso  
– CONTROINTERESSATI –

**OGGETTO: *riconoscimento*** – previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021, del D.M. 640/2017, nonché dei D.M. 716-717/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e pertanto non come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica” – ed **accertamento** del diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio per aver prestato servizio militare “non in costanza di nomina”, con conseguente rideterminazione e/o rettifica del punteggio assegnato al Sig. Galanti, in relazioni ai profili di *assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico*, ai fini della costituzione delle graduatorie A.T.A. terza fascia per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

#### P R E M E S S O   C H E

**1.-** In data 17.07.1989, il Sig. Galanti conseguiva il Diploma di maturità professionale per Tecnico delle Industrie Meccaniche – anno scolastico 1988-1989 – presso l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato “Leonardo da Vinci” di Piacenza (**doc.1**).

**2.-** Terminato il periodo di formazione scolastica, in ottemperanza alle disposizioni inserite nel D.P.R. 237/1964, nonché nel rispetto di quanto sancito dall'art.52 della Costituzione, l'odierno ricorrente prestava servizio militare “non in costanza di nomina”, in qualità di Carabiniere ausiliario presso la Legione dei Carabinieri di Parma, dal 11.08.1990 al 10.08.1991 (*sub doc.2* si produce foglio di concedo illimitato rilasciato al Sig. Galanti dall'Ufficio Segreteria e Personale della Legione dei Carabinieri di Parma).

**3.-** In data 30.09.2014 l'esponente – in possesso di valido titolo ai fini dell'accesso in graduatoria (**doc.1**) – presentava al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di



Bobbio (oggi Istituto Omnicomprensivo di Bobbio) domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il personale A.T.A. – triennio 2014-2017. La domanda veniva protocollata dal predetto Istituto Scolastico con n. 1738/C10 del 30.09.2014 (**doc.3**).

**4.-** All'atto dell'inserimento in graduatoria, nel rispetto di quanto indicato dai D.M. nn. 716-717 del 2014, per il servizio militare prestato “non in costanza di nomina”, al Sig. Galanti veniva attribuito – per ciascun profilo selezionato – un punteggio pari a 0,60 punti (si veda parte in giallo del **doc.3**). Ciò in quanto, come da *ALLEGATO A, AVVERTENZE*, lettera A) del D.M. n. 716 del 2014 (**doc.4**), il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego era da considerarsi come servizio reso alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di 0,60 punti per ogni anno di servizio reso (*ALLEGATO A/1* – lettera B) – numero 9), *ALLEGATO A/2* – lettera B) – numero 9) e *ALLEGATO A/5* – lettera B) – numero 6) *sub doc.4*).

**5.-** A seguito dell'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto A.T.A. terza fascia anni 2017-2020 (regolamentato dal D.M. n. 640 del 2017), in data 29.03.2021 l'esponente presentava all'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Piacenza – Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda Istituto Omnicomprensivo di Bobbio (*c.d. scuola capofila*) – domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie A.T.A. terza fascia per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 (**doc.5**).

Quest'ultima domanda veniva compilata sulla scorta di quanto disposto dal D.M. 50/2021 (**doc.6**) che, così come i decreti regolatori della formazione delle graduatorie nei precedenti trienni, considerava il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” quale “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (*ALLEGATO A – AVVERTENZE*, lettera A. *sub doc.6*), con conseguente attribuzione – per ogni profilo di impiego selezionato dal ricorrente – di 0,60 punti per ogni anno di servizio prestato (*ALLEGATO A/1* – lettera B) – numero 9), *ALLEGATO A/2* – lettera B) – numero 9) e *ALLEGATO A/5* – lettera B) – numero 6) *sub doc.6*).

**6.-** All'esito della presentazione della domanda di aggiornamento del marzo 2021 il ricorrente si vedeva attribuire il seguente punteggio:



I. *per il profilo di assistente amministrativo*: 8,07 punti (**docc.7 e 7A**);

II. *per il profilo di assistente tecnico*: 8,07 punti (**docc.8 e 8A**);

III. *per il profilo di collaboratore scolastico*: 10,57 punti (**docc.9 e 9A**).

7.- I punteggi così assegnati al Sig. Galanti sono *ingiusti* in quanto determinati *considerando l'errato valore* attribuito al servizio militare prestato dal ricorrente "non in costanza di nomina". Per ciascun profilo professionale (*assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico*) l'esponente avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti in ragione d'anno - anziché 0,60 punti - per aver prestato servizio di leva obbligatoria non in costanza di rapporto di impiego in qualità di Carabiniere ausiliario presso la Legione dei Carabinieri di Parma dal 11.08.1990 al 10.08.1991.

8.- In data 15.02.2024, la scrivente difesa intimava - tramite invio di diffida trasmessa a mezzo p.e.c. (**doc.10**) - al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Piacenza (Ambito IX) e all'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio di adeguare il punteggio del Sig. Galanti per aver quest'ultimo prestato il servizio militare di leva per un intero anno, con conseguente riconoscimento a favore dell'esponente di 5,40 punti aggiuntivi (così da raggiungere i 6 punti complessivi) rispetto ai punteggi ottenuti dallo stesso in relazione a ciascun profilo professionale per cui oggi è iscritto nelle graduatorie A.T.A. terza fascia.

9.- La p.e.c. inviata in data 15.02.2024 non sortiva alcun effetto; pertanto, posto che la valutazione del servizio militare prestato "non in costanza di nomina" adottata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (e in ogni caso dalla c.d. scuola capofila) non appare corretta e lede i diritti soggettivi del ricorrente, il Sig. Galanti agisce in giudizio al fine di conseguire il legittimo punteggio e la corretta collocazione nelle graduatorie A.T.A. terza fascia per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 - profili di *assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico*.

## IN DIRITTO

### 1. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario

Prima ancora di argomentare nel merito dell'odierna controversia, è bene rilevare come l'esponente abbia correttamente adito l'intestato Tribunale in qualità di Giudice del lavoro.



Come più volte statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte<sup>1</sup> in tema di *graduatorie permanenti del personale della scuola*, nelle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria (con precedenza rispetto ad altro soggetto), la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Insomma, il caso *de quo* tratta dell'inserimento in graduatoria (preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili) di coloro che sono in possesso di determinati requisiti e pertanto esula dall'ambito delle procedure concorsuali – per le quali l'art.63 D. Lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – per assenza di bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori. Sul punto la Cassazione a SS. UU. n. 16756 del 2014 così statuisce: “Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art.63 cit., mentre le ipotesi in cui si controverte circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt.4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di

---

<sup>1</sup> Cassazione civile sez. un. – 23.07.2014, n. 16756; Cassazione civile sez. un. – 09.08.2010, n. 18479; Cassazione civile sez. un. – 28.07.2009, n. 17466; Cassazione civile sez. un. – 13.02.2008, n. 3399.



accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario”.

Posto quanto sopra, nel caso che ci riguarda la domanda giurisdizionale è specificamente finalizzata all'accertamento del diritto del ricorrente – direttamente scaturente dalla normazione primaria (si veda D. Lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni) – all'inserimento, con miglior posizionamento, nelle graduatorie A.T.A. terza fascia di Circolo e di Istituto, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi preclusivi al miglior collocamento qui invocato.

Alla luce dell'individuato *petitum* sostanziale<sup>2</sup>, considerato in aggiunta quanto statuito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità<sup>3</sup>, non può che rilevarsi, in relazione alla presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario.

---

<sup>2</sup> **Tribunale sez. lav. - Teramo, 26.09.2023, n. 175:** “L'individuazione del giudice competente in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico passa attraverso la definizione del *petitum* sostanziale: pertanto se ciò che si richiede è l'annullamento dell'atto amministrativo e - solo quale effetto della rimozione di tale atto - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria, la giurisdizione apparterrà al giudice amministrativo, mentre se l'azione è esercitata per l'accertamento del diritto del docente (ovvero del personale del comparto scuola, si aggiunge) all'inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”; **Tribunale sez. lav. - Roma, 23.05.2023, n. 5268:** “la giurisdizione spetta al giudice ordinario se l'oggetto della domanda è specificamente finalizzato all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che detto diritto discenda direttamente dalla normazione primaria, eventualmente, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che tale inserimento potrebbe impedire”.

<sup>3</sup> Nel ritenere la devoluzione della giurisdizione al Giudice ordinario, significativi sono alcuni passaggi della sentenza della recentissima **Cassazione civile sez. un. - 04.04.2023, n. 9330:** “Si discute, nella specie, del posizionamento dell'originaria ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia previste dal D.M. 3 marzo 2021, n. 50 ed utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente [...]. La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 ed il D.M. n. 430 del 2000 citati) [...]. A tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico



[...]. Pertanto “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente (o di altro personale scolastico) all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198.

Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente (o di altro personale scolastico) ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo) [...]. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario”.

Si consideri poi anche Tribunale sez. lav. - Bari, 18.09.2023, n. 2290: “Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene ad un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775 del 2021, Cass., Sez. Un., n. 10742 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 13873 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 21198 del 2017; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, n. 953 del 2016)”. Si aggiunga, a specifica di quanto qui riportato,



**2. Violazione e falsa applicazione dell'art.569, comma III, D. Lgs. n. 297 del 1994, violazione dell'art.52, comma II, della Costituzione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.2050 D. Lgs. n. 66 del 2010**

Come previamente rilevato nella parte in fatto (si veda punto 5.-), il Sig. Galanti in data 29.03.2021 presentava domanda di aggiornamento (*protocollo n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3007849.29-03-2021*) ai fini della costituzione delle graduatorie A.T.A. terza fascia per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Dal **doc.5** qui prodotto ben si comprende come la normativa utilizzata ai fini della costituzione delle suddette graduatorie sia il più volte richiamato D.M. n. 50 del 2021.

L'ALLEGATO A al decreto ministeriale in questione – si veda **doc.6** – così esordisce (AVVERTENZE, lettera A.): *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*.

La richiamata normativa secondaria considera il servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto di impiego, quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, pertanto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, vale quanto indicato dalle tabelle annesse al D.M. n. 50 del 2021 *sub* ALLEGATO A/1 – lettera B) – numero 9), ALLEGATO A/2 – lettera B) – numero 9) e ALLEGATO A/5 – lettera B) – numero 6). Di conseguenza al Sig. Galanti, per ciascun profilo di graduatoria selezionato, è stato attribuito un punteggio pari a 0,60 punti – *in luogo dei*

---

che nel caso in esame il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del maggior punteggio in ragione del servizio militare prestato in forza di espresse previsioni normative in tal senso. Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/2017, D.M. 716-717/2014) e la normativa di rango primario potrà essere oggetto di cognizione incidentale e di eventuale disapplicazione (della normativa secondaria) da parte del Giudice ordinario, *“senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo”*.





6 punti in ragion d'anno previsti per aver prestato servizio militare di leva in costanza di nomina – per aver prestato, per un intero anno, servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego.

Pertanto, il D.M. del 2021 regola l'attribuzione del punteggio senza discostarsi da quanto indicato nei precedenti decreti ministeriali sulla formazione delle graduatorie A.T.A. terza fascia (D.M. nn. 716 e 717 del 2014; D.M. n. 640 del 2017).

Alla luce di quanto qui dedotto, la disciplina del D.M. n. 50 del 2021 in commento (nonché dei D.M. nn. 716-717 del 2014 e del D.M. n. 640 del 2017) deve essere annullata e/o disapplicata in quanto palesemente in contrasto con la normativa primaria posta:

1. dall'**art.52, comma II, della Costituzione**, secondo il quale *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*;

2. dall'**art.569, comma III, del D. Lgs. n. 297 del 1994** (articolo rubricato *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”*), che, con specifico riferimento al personale A.T.A., prescrive: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; nonché dall'**art.485, comma VII, del D. Lgs. n. 297 del 1994**, che, in relazione al personale docente, introduce la medesima disposizione: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*;

3. dall'**art.2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010** (Codice dell'Ordinamento Militare). L'articolo in questione (*“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”*) espressamente sancisce: *“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.*



Sull'interpretazione delle richiamate disposizioni – in particolare dell'art.2050 D. Lgs. 66/2010 (il quale fa specifico riferimento a “*pubblici concorsi*”) – si è recentemente pronunciata la Cassazione civile, sez. lav., del 02.03.2020, n. 5679, statuendo che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “*lato sensu*” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art.2050 D. Lgs. n. 66 del 2010.

La sentenza in questione – confermata da successivi interventi della Suprema Corte<sup>4</sup> – espressamente statuisce: “*è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione, sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art.52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art.2050, si coordina e non contrasta con l'art.485, comma 7, cit. (ma anche con l'art.569, comma III, D. Lgs. 297/1994), che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.485 cit.) come*

---

<sup>4</sup> Si veda *ex multis* Cass. civile, sez. lav., 31.05.2021, n. 15127, Cass. civile, sez. lav., 03.06.2021, n. 15467, Cassazione civile, sez. lav., 10.11.2021, n. 33151 e Cassazione civile, sez. lav., 29.12.2021, n. 41894.



*anche dell'accesso ai ruoli (art.2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente".*

Insomma, con i suoi molteplici interventi, la Cassazione: **(i)** ha inteso dare rilievo all'esercizio del servizio militare, estendendone la valutazione anche ai fini dell'accesso a graduatorie ad esaurimento; **(ii)** ha interpretato il I ed il II comma dell'art.2050 D. Lgs. 66/2010 in modo che il comma II non limiti il contenuto del comma I ma ne costituisca semmai specificazione, con conseguente coordinamento tra l'art.2050 D. Lgs. 66/2010 e gli articoli 485, comma VII, D. Lgs. 297/1994 (sul personale docente) e 569, comma III, D. Lgs. 297/1994 (sul personale A.T.A.), disposizioni queste ultime che, nell'ambito del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, ammettono la piena validità del periodo di leva militare; **(iii)** ha ritenuto che il servizio militare, indipendentemente dal momento in cui sia stato esercitato, debba essere valutato in misura non inferiore di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (*pensiamo al servizio prestato come A.T.A. nel comparto scolastico*).

Resta inteso che, seppur le sentenze indicate *supra* si riferiscano al personale docente, i principi dalle stesse cristallizzati possano estendersi al personale A.T.A., in ragione dell'art.569, comma III, del D. Lgs. n. 297 del 1994, e, di più, possano riguardare pure l'esercizio del servizio militare "non in costanza di nomina", sul quale sono recentemente intervenute alcune pronunce di merito (*ex multis* Tribunale sez. lav. - Roma, 29.05.2023, n. 5536<sup>5</sup>; Tribunale sez. lav. - Roma, 29.05.2023, n. 5537 e Tribunale,

---

<sup>5</sup> **Tribunale sez. lav. - Roma, 29.05.2023, n. 5536:** *"Tanto premesso, si osserva che, con specifico riferimento al personale non docente, l'articolo 569, comma 3, D.Lgs. 297/94 statuisce che ai fini della carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre l'identica previsione dettata per il personale docente, ai sensi del precedente articolo 485, comma 7, del medesimo D.Lgs. 297/94. Sicché, in tale quadro normativo, la norma di cui all'articolo 569, comma 3, D.Lgs. 297/94 deve essere necessariamente interpretata nel senso della piena equiparabilità del servizio di leva o sostitutivo, senza che possa assumere rilevanza alcuna la posizione dei singoli aspiranti, in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo.*



sez. III, - Roma 22.02.2023, n. 1903<sup>6</sup>) e del Consiglio di Stato (su tutte si consideri Consiglio di Stato sez. VI, 02.12.2019, n. 8234 – citata nella nota n. 6).

---

Tale ricostruzione, d'altro canto, è confermata dalla corretta interpretazione dell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs. 66/2010 citato, da leggersi tra loro in rapporto di specialità, nel senso che il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e i servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma n. 6165 del 28/6/2022).

**Secondo un principio generale dell'ordinamento, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera** (secondo quanto disposto dall'articolo 569, comma 3, D.Lgs. 297/94), **come anche ai fini dell'accesso ai ruoli** (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. 66/2010), **sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro** (articolo 2050, comma 2, D.Lgs. 66/2010), **sia se prestati successivamente al mero conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici** (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. 66/2010) (cfr., in tal senso, Cons. Stato n. 3286/22; Cass. n. 5679/2020).

A fronte di un siffatto quadro normativo, di contro, il D.M. n. 50/2021 stabilisce, all'allegato A, punto A, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Il successivo punto B, “Titoli di Servizio”, prevede poi che: “si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”.

**Tali disposizioni del D.M. n. 50/2021 si palesano, conseguentemente, illegittime, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati”.**

<sup>6</sup> Tribunale sez. III - Roma, 22.02.2023, n. 1903: “Specificamente, per il personale ATA, poi, l'art.569, comma 3, del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Si tratta di disposizioni di rango primario che, ad avviso di questo giudicante, non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021, che prevedono l'attribuzione di n.0,60 punti e non di n. 6,00 punti per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, norme che devono pertanto essere disapplicate. Tale conclusione risulta suffragata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5679/2020, ha statuito: “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,



Ad avviso del ricorrente, pertanto, sulla base dei principi sopra espressi (così come interpretati dalle richiamate sentenze) ed alla luce di quanto specificamente disposto dall'art.52, comma II, Costituzione, dall'art.569, comma III, D. Lgs. n. 297 del 1994 (nonché dall'485, comma VII, D. Lgs. n. 297 del 1994) e dall'art.2050 D. Lgs. n. 66 del 2010, devono essere annullate e/o disapplicate, in quanto illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. 50/2021, del D.M. 640/2017, nonché dei D.M. 716-717/2014 nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* e pertanto non come *"servizio effettivo reso nella medesima qualifica"*, con conseguente attribuzione di 0,60 punti in ragion d'anno, in luogo dei 6 punti riconosciuti nell'ipotesi di servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego.

In definitiva, il ricorrente, per aver prestato servizio militare "non in costanza di nomina" dal 11.08.1990 al 10.08.1991, ha diritto alla rideterminazione e/o rettifica del punteggio originariamente a lui assegnato ai fini della costituzione delle graduatorie A.T.A. terza fascia per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, con conseguente riconoscimento dell'integrale punteggio di 6 punti (in luogo di 0,60 punti), *rectius* di 5,40 punti aggiuntivi rispetto all'attuale punteggio, in relazione ad ogni profilo selezionato (*assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico*). Il

---

*di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.)". Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della Suprema Corte (Cass. 31.5.2021, n.15127; Cass. 3.6.2021 n.15467; Cass. 29.12.2021, n.41894). In tal senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, statuendo che "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI,18/09/2015 n.4343/2015)" (Cons. Stato n. 8234/2019). Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, in specie art.485, comma 7, art. 569, comma 3, D. Lgs. 297/1994, art.2050 del D. Lgs. n.66/2010, devono essere disapplicate le previsioni del D.M. n.50 del 3.3.2021, di rango secondario, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro".*



punteggio originariamente attribuito all'istante dovrà pertanto essere modificato come di seguito:

I. *per il profilo di assistente amministrativo*: 8,07 punti + 5,40 punti = **13,47 punti**;

II. *per il profilo di assistente tecnico*: 8,07 punti + 5,40 punti = **13,47 punti**;

III. *per il profilo di collaboratore scolastico*: 10,57 punti + 5,40 = **15,97 punti**.

\* \* \*

#### **Istanza di autorizzazione alla notificazione ex art.151 c.p.c.**

Come precedentemente rilevato, il presente ricorso è pure diretto contro tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto A.T.A. terza fascia – profili *collaboratore scolastico*, *assistente amministrativo* ed *assistente tecnico* – Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda Istituto Omnicomprensivo di Bobbio (c.d. *scuola capofila*), che si trovino in una posizione migliore rispetto al ricorrente. Detti soggetti assumono la qualifica di controinteressati.

Affinché il contraddittorio sia correttamente instaurato, è pertanto necessario notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza anche a tutti i controinteressati. È con specifico riferimento a detto aspetto che sorge l'esigenza di avvalersi dell'art.151 c.p.c.; si osservi infatti come nelle graduatorie sopra richiamate manchino dati di recapito e/o di residenza dei soggetti ivi elencati (si vedano **docc.7A-8A-9A**), così determinando in capo al ricorrente un eccessivo dispendio di tempo e di risorse al fine del loro reperimento. Si considerino peraltro le oggettive difficoltà nell'individuare tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, anche in considerazione del loro elevato numero, potendosi comprendere tra gli stessi anche altri candidati potenzialmente non noti alla parte ricorrente.

Per ragioni di economia processuale e di maggior celerità (presupposti utili e necessari al fine di autorizzare la notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.p.c.), nonché considerate le particolari circostanze del caso *de quo*, si chiede di essere ammessi alla notificazione mediante pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (sezione "ATTI DI NOTIFICA") e/o sul sito *internet* dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, piattaforme fruibili e consultate dai candidati alle graduatorie.



Si rileva altresì, sempre nell'ottica della celerità e dell'economia processuale, come la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e comunque non idonea allo scopo, non potendo ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 106 del 19/02/1990). Detta modalità di notifica deve pertanto essere esclusa.

Tutto quanto premesso in fatto e in diritto, l'odierno ricorrente

#### PROPONE ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, quanto ai controinteressati, con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di discussione sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (sezione "ATTI DI NOTIFICA") e/o sul sito *internet* dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio.

\* \* \*

Tutto quanto dedotto e ritenuto, il Sig. Gianluca Galanti *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

#### CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. *In via preliminare*, qualora l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenga opportuno, autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza di discussione, quanto ai controinteressati, con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.p.c., mediante la pubblicazione degli stessi sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (sezione "ATTI DI NOTIFICA") e/o sul sito *internet* dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio;



2. *previo annullamento e/o disapplicazione* del D.M. 50/2021, del D.M. 640/2017, nonché dei D.M. 716-717/2014 - e/o di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e conseguente alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie A.T.A. terza fascia - nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e pertanto non come *“servizio effettivo reso nella medesima qualifica”*, con conseguente attribuzione di 0,60 punti in ragion d’anno, in luogo dei 6 punti riconosciuti nell’ipotesi di servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego;

3. *accertare e dichiarare* il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 6 punti (*rectius* di 5,40 punti aggiuntivi rispetto all’attuale punteggio) per ogni profilo professionale interessato - *assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico* - in virtù del servizio militare dallo stesso svolto *“non in costanza di nomina”* dal 11.08.1990 al 10.08.1991;

4. conseguentemente *accertare e dichiarare* il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione e/o la rettifica del punteggio assegnatogli *ab origine*, con conseguente sua ricollocazione nelle graduatorie A.T.A. terza fascia triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 con punteggio **non inferiore a 13,47 punti** per il profilo di *assistente amministrativo*, a **13,47 punti** per il profilo di *assistente tecnico* ed a **15,97 punti** per il profilo di *collaboratore scolastico*;

5. *condannare* le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t. e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione di tutti gli atti necessari all’attribuzione, a favore del concludente, del maggior punteggio connesso al prestato servizio militare *“non in costanza di nomina”* ed alla sua conseguente miglior collocazione nelle graduatorie A.T.A. terza fascia triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, riconoscendo al ricorrente un punteggio **non inferiore a 13,47 punti** per il profilo di *assistente amministrativo*, a **13,47 punti** per il profilo di *assistente tecnico* ed a **15,97 punti** per il profilo di *collaboratore scolastico*;

6. con vittoria di spese e competenze.





Si producono:

- doc.1** – Diploma di maturità professionale;
- doc.2** – foglio di congedo illimitato;
- doc.3** – domanda di inserimento graduatorie;
- doc.4** – D.M. n. 716 del 2014;
- doc.5** – domanda di aggiornamento graduatorie;
- doc.6** – D.M. n. 50 del 2021;
- doc.7** – punteggio assistente amministrativo (AA);
- doc.7A** – graduatoria profilo AA;
- doc.8** – punteggio assistente tecnico (AT);
- doc.8A** – graduatoria profilo AT;
- doc.9** – punteggio collaboratore scolastico (CS);
- doc.9A** – graduatoria profilo CS;
- doc.10** – diffida del 15.02.2024;
- doc.11** – dichiarazione dei redditi congiunta periodo di imposta 2022.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato, il contributo unificato tuttavia non dovrà essere versato dal ricorrente in quanto soggetto esente come attestato da dichiarazione dei redditi che qui si produce *sub* **doc.11**.

Con osservanza.

Piacenza, 12.03.2024

Avv. Cinzia Galanti

